

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

- E' costituita l'Associazione denominata "TELE NBC" che di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è di ispirazione cristiana cattolica, apartitica e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
- L'associazione ha sede legale nel Comune di Nerviano (MI) in piazza S. Stefano 6. La sede operativa è sita in Canegrate (MI), via Corridoni 1.
- L'assemblea dei soci potrà, con delibera, trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune o in altri comuni della Regione Lombardia e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

2 Finalità

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Finalità primaria: promuovere la fede, la cultura, l'informazione, la memoria televisiva attraverso la diffusione con mezzi televisivi, radiofonici, informatici, telematici ed equivalenti negli effetti di programmi autoprodotti o realizzati da altri. Le attività collaterali a queste sono parte integrante delle stesse finalità.
- b) Finalità secondaria: produrre, registrare, conservare programmi di cui al punto a) avvalendosi di mezzi propri, attraverso acquisto, noleggio, donazioni o simili ;partecipando a eventi sul territorio della Regione Lombardia.
- e) Finalità terziaria: promuovere l'informazione regionale ed in particolare ma non esclusivamente dell'Altomilanese in tutti i suoi aspetti (informazione, religione, cronaca, salute, eventi, politica, cultura, ovvero comunicazione istituzionale).
- c) Finalità quaternaria: promuovere programmi di qualità.
- d) Finalità quinquenaria: promuovere programmi che non nuocciano all'educazione di bambini, adolescenti o pubblico sensibile compatibilmente con le disposizioni di leggi e regolamenti relativi a queste fasce di spettatori.
- e) Le finalità di cui ai punti a), b), e), d), e) di questo articolo possono essere raggiunte con programmi propri o altrui purché di pubblico dominio o con diritti scaduti o con concessioni dei detentori dei diritti oppure rispettando leggi e regolamenti in materia di diritti d'autore e di proprietà.
- f) Tutte le finalità di cui ai punti a), b), e), d), e) devono essere raggiunte e perseguite con l'obbligo dirimente di aderire alla religione cristiana cattolica e mai nuocendo ad essa, in particolar modo alle indicazioni della Chiesa Cattolica Ambrosiana.

Articolo 3

Attività

- 3.1 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
- a) Collaborazione: chiunque può collaborare con l'associazione attraverso varie modalità: fornendo o facilitando l'ottenimento di programmazione che possa essere trasmessa e diffusa: realizzando tale programmazione e mettendola a disposizione dell'associazione; divulgando opere della associazione; collaborando con lavoro, tempo o disponibilità propria insieme all'associazione.
 - b) Sostegno: chiunque può sostenere l'associazione Tele NBC attraverso donazioni, elargizioni, beneficenze, sponsorizzazioni purché rispettando leggi e regolamenti vigenti: ovvero ricercando e favorendo sponsorizzazioni di terzi; ovvero proponendo o ricercando pubblicità non in contrasto con le finalità associative e rispettando leggi e regolamenti vigenti.
- Promozione della libertà di informazione e di pensiero: proponendo iniziative a difesa della libertà di informazione, di circolazione delle idee compatibilmente con le finalità associative. d) Divenendo socio dell'associazione.
- L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.
 - l'associazione può trasmettere informazioni pubblicitarie rispettando norme e regolamenti vigenti previo parere del consiglio direttivo, eccetto quanto disposto dal punto f) di questo articolo.
- c) - L'associazione può stipulare accordi per pubblicità elettorale o trasmissioni a carattere di propaganda politica, sentito il parere necessario e vincolante dell'assemblea, purché non in contrasto con le finalità associative e rispettando ogni disposizione di leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 4

Soci

- 4.1 - L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e l'ispirazione.
- 4.2 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
 - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
 - soci onorali: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con

la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione.

- a) - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 - I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
 - b) - Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
 - I soci non possono partecipare dei beni associativi o delle disponibilità di essa per nessun motivo.
- 4.8) I soci, eccetto i fondatori, possono essere espulsi dall'associazione a insindacabile giudizio dell'assemblea dei soci e dopo essere stati uditi.

Articolo 5

Perdita della qualifica di socio

5.1 - Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4.8, la qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa dopo due preavvisi ad almeno 15 giorni di distanza l'uno dall'altro; recesso;
- c) espulsione deliberata dall'assemblea dei soci per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali, per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione, per aver nuociuto al buon nome od alla buona fama dell'associazione, per aver posto in essere comportamenti in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti che possano nuocere al bene dell'associazione, per aver partecipato agli utili o aver ricavato denaro o altro bene associativo per fini personali esercitando attività in nome o per conto dell'associazione.

5.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

- Contro il provvedimento dell'assemblea dei soci arrecante l'espulsione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

- L'espulsione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

- La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 6

Diritti e doveri dei Soci

6.1 Soci sono tenuti a: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea; svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

6.2 - I Soci hanno il diritto di: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

- Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Eventuali deleghe del diritto di voto devono essere necessariamente in forma scritta e rese note prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Il Presidente.

7.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che

ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale e dietro rendicontazione. Niente può essere richiesto dai soci con cariche associative oltre al rimborso spese.

Articolo 8

Assemblea dei Soci

- 8.1 - L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Al proprio voto può essere aggiunto altro voto o altri voti se in possesso di delega. Nessuno può rappresentare mediante delega più di 4 persone.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per: l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo; l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 8.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono: eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo o dal presidente per motivi di urgenza; approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo; fissare l'ammontare del contributo associativo; - deliberare l'assunzione di personale qualora sia necessario ai fini associativi.
- 8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.
- a) - L'assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax posta elettronica certificata, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Non è per nessun motivo consentita la convocazione dell'assemblea attraverso l'affissione della convocazione nelle sedi associative. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
 - b) - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
 - c)
 - d) - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.
 - e) - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci purché superiore a due. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima purché a distanza di almeno 15 minuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
 - f) - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Se lo vogliono, anche altri soci possono sottoscrivere il verbale.
 - g) - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Tuttavia, in luogo dell'affissione, la pubblicità del verbale o delle deliberazioni è considerata valida anche nel caso il verbale assembleare sia trasmesso a tutti i soci in qualunque modalità, anche elettronica, purché in forma scritta. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di esso.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

- a) - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
 - b) - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice- presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti o anche altri soci se d'accordo altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
 - c) - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
- 9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta: eleggere il Presidente e il Vice-Presidente; nominare il Segretario e l'eventuale Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci, eccetto le espulsioni, in quanto di competenza dell'assemblea;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

- E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

- E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni, eccetto quanto disposto dall'articolo 3;

- In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio e dell'assemblea sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ed impegnandosi a comunicarli immediatamente e comunque non oltre 7 giorni ai soci.

- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Patrimonio sociale

11.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

11.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; entrate derivanti da convenzioni; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 12 Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo le modalità valide per qualsiasi delibera.

- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati nelle prime 5 convocazioni in almeno 3 giorni diversi. Nelle successive convocazioni è sufficiente la maggioranza dei soci presenti.

- Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto alla parrocchia cristiana cattolica territorialmente competente per la sede legale dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma

190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile. In caso di difformità di questo statuto rispetto alle leggi vigenti prevale la norma di legge vigente. In caso di controversia, il foro competente è quello del luogo dove è posta la sede legale.